

Pagamenti agroambientali (Misura 214)

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36, lett. a), punto iv) – Sottosezione 1, Articolo 39 del Reg. (CE) 1698/2005

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La regione Abruzzo presenta livelli di pressione agricola sull'ambiente – segnatamente rappresentati dall'impiego di presidi chimici per la difesa delle colture da parassiti vegetali ed animali – che non sono particolarmente rilevanti, soprattutto se confrontati con le medie nazionali (cfr. analisi del contesto). Sono tuttavia presenti realtà specifiche, di tipo territoriale e/o settoriale, in cui il progressivo affermarsi di modelli di agricoltura specializzata fortemente orientata al mercato negli ultimi anni, determina condizioni di utilizzo dei suoli e impiego di agrotecniche a carattere intensivo che rappresentano una minaccia attuale e potenziale per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse idriche e pedologiche, nonché per la tutela della salute umana sia degli operatori agricoli, sia delle popolazioni residenti nelle aree interessate da tali concentrazioni, sia per i consumatori degli alimenti prodotti. Tutto ciò giustifica la scelta di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola di maggiore sostenibilità ambientale. La misura, in particolare, è finalizzata a favorire il mantenimento e l'introduzione di tali tecniche su aree estese, consentendo di raggiungere importanti risultati dal punto di vista quantitativo e qualitativo rispetto al fabbisogno di tutela, ad iniziare dalle aree più sensibili del territorio abruzzese dal punto di vista ambientale, che sono individuate come aree preferenziali di applicazione. Tra questi i pascoli che, oltre a rappresentare una peculiare risorsa agricola e zootecnica di montagna, rappresentano habitat di eccezionale valore naturalistico, in cui l'ampia biodiversità è stata favorita proprio dall'uomo attraverso pratiche agro-zootecniche tradizionali mantenute per secoli.

Dall'analisi effettuata su dati ISTAT, la superficie dei prati e pascoli presenti nella nostra Regione è di 191.850 ha che rappresenta il 18% dell'intero territorio regionale.

Se analizziamo i dati dal 2006 al 2008 si osserva che la superficie occupata da prati e pascoli è diminuita dell'1,5% confermando un trend negativo riscontrato in Abruzzo nell'ultimo ventennio.

Tale decremento è stato, in parte, determinato anche dall'eliminazione nel PSR 2007/2013 dell'incentivo agroambientale per i pascoli e prati-pascoli, al contrario della passata programmazione in cui tale aiuto era previsto, con la disaffezione dei pastori nei confronti delle superfici botanicamente potenzialmente meno floride.

A fronte di quanto esposto sarebbe opportuno intervenire per contrastare l'abbandono delle aree montane e potenziare le attività pastorali che determinano le condizioni di "minaccia" per questi habitat in significativa regressione; ciò permetterebbe un'inversione del declino delle superfici a pascolo.

Studi recenti hanno evidenziato che l'abbandono progressivo di aree meno dotate da un punto di vista agricolo e perciò tendenti alla marginalità, in particolare prati collinari e montani, potrebbe essere mitigato con opportuni interventi di riorientamento all'allevamento. Infatti la diminuita presenza di capi di bestiame porta a cambiamenti significativi della flora dei pascoli, soprattutto a scapito di specie azotofissatrici che costituiscono un elemento di fertilizzazione naturale del terreno, e della microfauna ad essa correlata determinando un sostanziale impoverimento dei terreni.

Infatti, l'animale allevato allo stato brado e semibrado, che utilizza i pascoli quale fonte di alimentazione, può controllare l'evoluzione della vegetazione, attraverso la brucatura dell'erba e degli arbusti, il rilascio di urina e di feci, il calpestamento delle piante e del suolo. In tal modo, si contrasta l'invasione delle piante arbustive (arbusti spinosi come il cardo, la rosa canina, ecc.) e la colonizzazione da parte del bosco.

Pertanto, il rispetto di una adeguata capacità di carico UBA/ha sui pascoli, l'effetto dovuto direttamente all'azione dell'animale pascolante permette la sopravvivenza delle aree aperte a pascolo e quindi ne conserva l'equilibrio che altrimenti tende a scomparire.

In questi ambienti, localizzati frequentemente in zone montane o in altre aree con maggiore valenza naturalistica, l'animale, sotto lo stretto controllo dell'allevatore, svolge al meglio le sue funzioni "secondarie":

non rappresenta solo uno strumento di produzione ma diventa un insostituibile strumento ecologico, di gestione del territorio e di conservazione genetica.

L'allevamento, in queste aree marginali, però è difficile, richiede notevoli sforzi e una grande passione, a fronte di redditi modesti, che talvolta non giustificano nemmeno il mantenimento dell'attività di allevamento. Per questo motivo, molte aziende sono costrette a chiudere o a trasferire l'allevamento a valle incrementando la presenza di allevamenti senza terra che rappresentano il fattore maggiormente determinante l'inquinamento delle falde da attività agricole.

Un'altra delle maggiori conseguenze della scomparsa della pastorizia è la sottrazione di parte delle prede a disposizione dei carnivori selvatici, che sempre più spesso sconfinano dai loro territori alla ricerca di cibo. Infatti, con l'arretrare nelle zone montane della pratica della pastorizia, si indeboliscono alcuni anelli della catena alimentare e lupi, orsi ed altri predatori tendono ad allontanarsi dalle proprie aree abituali di vita.

La principale necessità è quella di individuare gli strumenti migliori per arrestare il declino di un paesaggio ormai consolidato nei secoli, rappresentato dalle praterie montane, ed incentivare una zootecnia sempre più compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Inoltre, dal punto di vista pedologico, evitare l'abbandono progressivo di queste aree comporta la rivitalizzazione della superficie pascoliva e quindi un miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo, attraverso opere e/o interventi di manutenzione e la presenza di capi di bestiame. Questo determina un aumento del tenore di carbonio organico fissato nel suolo e di conseguenza una diminuzione del rilascio della CO₂ nell'atmosfera, oltre che ad una maggiore ritenzione idrica del suolo stesso, evitando così fenomeni di dilavamento e eventuali dissesti idrogeologici.

Inoltre i pascoli, oltre ad avere importanza dal punto di vista naturalistico, di protezione del suolo e produttivo, come fonte di alimentazione per la fauna selvatica ed il bestiame, sembrano avere una notevole potenzialità nell'assorbimento di CO₂ (Carlier *et al.*, 2004). Secondo recenti studi¹ risulta che un aumento di appena dello 0,15% di carbonio organico nei terreni inerbati, per un anno, nelle condizioni pedoclimatiche del nostro Paese, implicherebbe il "sequestro" nel suolo di una identica quantità di carbonio, attualmente rilasciato in atmosfera. Nel merito, inoltre, è opportuno ricordare che il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici e la stessa Commissione Europea hanno riconosciuto il "sequestro" del carbonio nel suolo come una delle possibili misure per ridurre le emissioni di gas serra.

Infine incentivare la presenza dell'uomo e delle attività pastorali in tali aree comporta una potenziale riduzione del rischio incendi.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La misura è direttamente orientata al sostegno di azioni in grado di migliorare l'uso delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo al contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull'ecosistema naturale. Essa, pertanto, contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" soprattutto in relazione alle azioni 1 e 2 relative al sostegno dell'agricoltura integrata e di quella biologica. Essa inoltre contribuisce, anche se in forma indiretta, al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali", soprattutto in relazione agli effetti derivanti dal sostegno ai processi produttivi biologici e integrati nonché alle azioni previste nell'altopiano del Fucino (azione 4), e degli obiettivi "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere", "Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde" e "Tutela del territorio", quest'ultimi anche per gli effetti attesi dall'azione relativa al premio per il mantenimento e la conservazione dei prati-pascoli.

Descrizione della misura

La misura prevede le Azioni di seguito elencate:

¹ "The potential role of compost in reducing greenhouse gases" di Favoino&Hogg 2008.

- 1) Agricoltura integrata;
- 2) Agricoltura biologica;
- 3) Recupero e conservazione della fertilità naturale dei terreni dell'altopiano del Fucino.
- 4) Salvaguardia degli ambienti a pascolo

Condizionalità

Gli aderenti alle Azioni della Misura 214 sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme del quadro regolamentare nazionale e regionale (D.M. n° 12541 del 21 dicembre 2006 e D.G.R. n° 166 del 24 Febbraio 2007 di recepimento e Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007 recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 17/12/2007) relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i..

L'obbligo del rispetto dei requisiti di condizionalità è previsto solo per le aziende che hanno iniziato il periodo di impegno dal 1 dicembre 2005. Le aziende che hanno iniziato il periodo di adozione prima di questa data mantengono il solo obbligo di rispetto delle Norme di Buona Pratica Agricola Usuale definite nell'ambito del PSR 2000-2006

Le Azioni 1 e 2 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi stabiliti dal Programma, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Localizzazione

La misura, in generale, si applica nel territorio regionale che rientra nelle macroaree B1 e B2, C e D. Indicazioni specifiche sulla localizzazione sono riportate nelle sezioni di descrizione analitica di ciascuna Azione. Al fine di concentrare gli impegni previsti nei territori a maggiore suscettività ambientale, sono individuate apposite "Aree preferenziali", specificamente indicate nelle schede analitiche di Azione. Tra le Aree preferenziali, in particolare, sono definite le Aree che rientrano nella Rete Natura 2000 e le Aree vulnerabili della Direttiva 91/671/CEE (Direttiva Nitrati), quali ambiti prioritari di applicazione della Misura.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Informazioni più dettagliate sono riportate nelle specifiche schede di Azione.

Entità dell'aiuto

L' aiuto ai beneficiari è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU). Il sostegno è differenziato in relazione agli impegni definiti da ciascuna Azione, alle utilizzazioni agricole e zootecniche a cui si fa riferimento, alla condizione di adesione all'Azione (introduzione o mantenimento degli impegni specifici). Informazioni dettagliate sull'entità degli aiuti sono riportate nelle specifiche schede di Azione.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni AZIONI 1, 2 e 3 (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	3.100

	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale (ha)	47.000
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura (ha)	31.400
	Numero totale di contratti	3.100
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	30
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari) (a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (b) a migliorare la qualità dell'acqua (c) ad attenuare i cambiamenti climatici (d) a migliorare la qualità del suolo (e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	31.400
Impatto	Inversione del declino della biodiversità	2,0%
	Manutenzione delle zone agricole e silvicole ad elevata valenza naturale	100,0%

Indicatori comuni azione 4 (priorità H.C.)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	100
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale (ha)	4.500
	Numero totale di contratti	100
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari) (a) alla biodiversità e alla salvaguardia dell'habitat (b) ad attenuare i cambiamenti climatici (c) a migliorare la qualità del suolo (d) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	4.500
Impatto	Inversione del declino della biodiversità	
	Manutenzione dei pascoli ad elevata valenza naturale	

Ulteriori effetti ambientali

L'insieme delle azioni previste nella presente Misura, produrranno effetti differenziati sui diversi fattori che ineriscono con la questione ambientale. Modesti effetti sul cambiamento climatico, in quanto si altera fondamentalmente il bilancio del carbonio, un'apprezzabile riduzione dell'erosione dei suoli a seguito delle prescrizioni della copertura dei suoli e dalla riduzione delle lavorazioni, un deciso effetto sul rilascio di azoto per le limitazioni dell'uso delle sostanze azotate di sintesi; una importante riduzione della dispersione e della quantità dei fitofarmaci per effetto della taratura delle macchine di distribuzione e la relativa riduzione degli input chimici, ed infine una drastica riduzione dei fitofarmaci altamente tossici. Un miglioramento della struttura dei suoli, in particolare nelle aree dove viene applicata l'azione 3.

Descrizione delle operazioni in corso

L'entità dei trascinamenti sul periodo 2007-2013 risulta dalla prosecuzione di impegni assunti sul PSR 2000-2006 (Misura f) "Pagamenti agroambientali") per l'importo di euro 20.709.963,82 (di cui euro 9.112.384,08 di quota FEOGA) e di impegni residui assunti sul vecchio regime (Misure Agroambientali di cui al Reg. (CE) 2078/92) pari a euro 700.000,00 (di cui euro 308.000,00 di quota FEOGA). Il dettaglio degli importi e la distribuzione per anno è riportato nelle tabelle di analisi delle operazioni in corso riportate nel capitolo 5.2 del presente programma.

AZIONE 1 – AGRICOLTURA INTEGRATA

Obiettivi operativi

- Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs chimici finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;
- Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. I disciplinari di produzione integrata e le norme tecniche di difesa delle colture, sono approvati con specifiche Deliberazioni della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dalla Decisione del Comitato STAR C(96) n. 3864 del 30/12/96. Per quanto riguarda il settore specifico della difesa e del controllo delle infestanti, le norme tecniche sono conformi alle linee guida nazionali emanate dal "Comitato difesa integrata" istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.

Questa azione prevede l'utilizzo di tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad incrementare il livello di salvaguardia della salute dei consumatori, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.

L'esigenza di diffondere ed incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili, sia integrata che biologica, è giustificata come evidenziato nell'analisi dell'ambiente e del territorio (capitolo 3.1.3), dalla presenza in alcune aree della Regione Abruzzo di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive, a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto, e prodotti fitosanitari.

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla Azione "Agricoltura integrata";
- mantenimento: per aziende aderenti alla Azione "Agricoltura integrata" nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.

Il periodo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

L'attuazione della produzione integrata prevede la regolamentazione degli aspetti fondamentali dei processi produttivi nell'ambito di specifici disciplinari, composti da principi generali e da schede tecniche applicative. Ne discende che sono trattati quegli elementi ritenuti qualificanti sia per le operazioni agronomiche (avvicendamento, scelta delle sementi o varietà resistenti, ecc.), sia per gli interventi di difesa fitosanitaria (determinazione della soglia di intervento, elenco dei prodotti ammessi, numero di trattamenti ammessi, ecc.) e di controllo delle infestanti.

I disciplinari di produzione integrata predisposti dalla Regione Abruzzo sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e, rispetto a questi, vanno a costituire gli impegni ulteriori richiesti dalla presente azione della misura 214.

Specifiche indicazioni tecniche per l'Azione 1 – Agricoltura integrata

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina interna (Area C) e montagna (Area D) dove è possibile effettuare la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;
- nei DPI, per ciascuna coltura erbacea disciplinata, sono prescritti gli intervalli minimi prima del suo ritorno sullo stesso appezzamento e la tipologia di avvicendamento.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

B.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle preventive analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nei DPI; l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo almeno del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che, in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritto nell'allegato 4; ne deriva, per la azienda aderente alla azione, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nei DPI; in ogni caso, i quantitativi massimi di elementi fertilizzanti ammessi per singola coltivazione sono quelli indicati nel "Norme tecniche di concimazione per le produzioni integrate" (Ordinanza Dirigenziale n° DH17/08 del 18.02.2002 della Direzione Agricoltura – Giunta Regionale dell'Abruzzo)

Le norme tecniche di concimazione sono stabilite a partire dal rispetto delle baseline in relazione ai comportamenti praticati nelle aree di intervento. Tali valori sono calcolati in modo da produrre, in media, una riduzione del 30% degli apporti di concime. Gli obblighi possono essere controllati dall'esame dei registri aziendali e dai quaderni di campagna o altri metodi definiti dalla Regione.

B.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico con obbligo per le aziende di formulare un piano di concimazione; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda rispetto agli obblighi standard di riferimento (baseline); ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);

B.3) impiego razionale dei effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nei DPI.

C) Irrigazione

I DPI regionali indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di adacquamento distribuibili (basato su condizioni meteo-climatiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI riportano l'impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati.

D1) terreni di collina e montagna: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa:

Lavorazioni e sistemazioni:

Nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione principale del terreno. Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- scarificature dei prati di foraggiere per il rinnovo/rottura del cotico;
- lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%.

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione;

Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta e prevedere l'apertura di opportuni solchi acquai per la regimazione idrica con una densità pari al 30% oltre quanto previsto dalle norme di condizionalità e di buona pratica agricola..condizionalità.

Copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:

- colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
- altre colture: obbligo presenza di copertura (colture cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

D2) terreni pianeggianti: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi:

Copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:

- colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;
- altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

E) Difesa e controllo delle infestanti

Gli impegni di difesa costituiscono elementi di riferimento molto importanti nell'ambito della gestione dell'azione. Essi comportano l'adozione di metodi alternativi ed integrativi di difesa per conseguire obiettivi di risanamento degli ecosistemi e degli agroecosistemi della Regione nonché di tutela della salute dei consumatori..

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali di specifiche Deliberazioni della Giunta Regionale ed alla Decisione CE 96/3864 del 30/12/96.

La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) Necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.
- l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini regionali - Arssa).

Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi l'obbligo a rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle dei DPI.

E.2) Individuazione dei mezzi di difesa

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalle aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);
- vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:
 - o tossicità acuta o cronica per l'uomo,
 - o dannosità sull'agroecosistema,
 - o rischi di residui negli alimenti,
 - o comportamento nell'ambiente.

E.3) Controllo e taratura delle irroratrici

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla disposizioni in materia emanate dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo; il controllo e

taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi 3 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Per mettere in evidenza l'applicazione delle norme e prescrizioni previste nei DPI, i beneficiari sono tenuti a documentare, in appositi registri aziendali, le seguenti operazioni:

- la registrazione sulle schede di campo (quaderno di campagna) degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani di fertilizzazione;
- la registrazione dell'inventario di magazzino dei mezzi tecnici fitosanitari e fertilizzanti, accompagnati con i rispettivi documenti fiscali di acquisto.

Tali documenti devono essere conservati in azienda, aggiornati (entro 30 giorni) ed esibiti su richiesta dei soggetti preposti ai controlli.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata può essere adottata in tutto il territorio regionale. Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- zone di erosione, presenti prevalentemente nelle zone B e C (calanchi ecc.);
- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale;
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 152/2006;
- zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva;
- ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole singole o associate (ai sensi del codice civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale. I criteri di selezione dei beneficiari, che tra l'altro terranno conto degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche degli stessi beneficiari, verranno approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

Condizioni di ammissibilità

Gli impegni di introduzione/mantenimento dell'agricoltura integrata si applicano alle sole colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

La superficie minima per poter aderire all'azione integrata sarà stabilita con le disposizioni attuative della presente misura. Tale superficie minima sarà differenziata in relazione alla tipologia colturale da stabilirsi in sede di Comitato di Sorveglianza.

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura e dall'art. 69.

Entità ed intensità dell'aiuto

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione 1. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale:

“Introduzione” Agricoltura integrata (euro/ettaro/anno)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
100	70	300	200	450	500

“Mantenimento” Agricoltura integrata (euro/ettaro/anno)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
70	50	250	150	350	400

Gli elementi e la metodologia di calcolo dei premi riportati nella tabella precedente sono rilevabili nei conti colturali analizzati nello specifico allegato.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico.

I premi corrisposti per l'adesione agli impegni dell'azione 1 sono cumulabili :

- con gli aiuti di cui alla Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” in quanto tali oneri non sono stati considerati ai fini della quantificazione dei differenziali di reddito e della giustificazione del premio per l'Azione 1;

Non sono invece cumulabili:

- con i premi previsti dall'Azione 2 (in relazione all'obbligo di adozione su tutta la superficie aziendale);
- con i premi previsti dall'Azione 3 in quanto l'impegno dell'Azione 1 è compreso nella stezza Azione 3.

Per le aziende di agricoltori soci di OP ortofrutticole, olivicole e vinicole, al fine di evitare possibili duplicazioni di premio, viene effettuato un controllo preventivo che gli impegni di coltivazione relativi all'Agricoltura integrata non siano sovvenzionati nell'Ambito del Programma Operativi dell'OP di appartenenza.

AZIONE 2 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'agricoltura biologica, che costituisce il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, congiuntamente alla precedente azione di produzione integrata, rappresenta una valida risposta ai fabbisogni di intervento individuati dal programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi.

Pertanto, con la sua attivazione la Regione intende consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale. Il sostegno è finalizzato sia al mantenimento che alla conversione dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate

Obiettivi operativi

- Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli, finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica e della biodiversità;
- riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni:

- "Irrigazione" secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".
- "Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci", controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".
- "Gestione del suolo" secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata (DPI).

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- "introduzione": per aziende al primo quinquennio nella pratica biologica approvata;
- "mantenimento": per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione Produzione Biologica può essere adottata in tutto il territorio regionale. Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalle norme regionale;

- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 152/2006;
- zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva;
- ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole singole o associate (ai sensi del codice civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale. I criteri di selezione dei beneficiari, che tra l'altro terranno conto degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche degli stessi beneficiari, verranno dettagliati con le disposizioni attuative della presente misura, stabilite nel Comitato di Sorveglianza.

Condizioni di ammissibilità

Per l'agricoltura biologica vengono riconosciuti i soli processi produttivi certificati ai sensi della vigente normativa. Gli impegni previsti dall'azione, nel caso di aziende accorpate, devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree. Nel caso di più corpi aziendali separati e distanti tra loro almeno 500 metri lineari, l'impegno potrà essere assunto per un solo corpo a condizione che vengano tenute contabilità e magazzino separati

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura e dall'art. 69.

Entità ed intensità dell'aiuto

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale:

Introduzione Agricoltura biologica

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
180	120	500	600	700	700

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno "Produzione biologica – introduzione", è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 380 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 330 Euro/Ha

Mantenimento Agricoltura biologica

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
150	100	400	500	600	600

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 350 euro per ettaro.
- per il settore zootecnico da carne: 300 euro per ettaro

I premi relativi alla produzione zootecnica biologica, sia di introduzione che di mantenimento, non sono cumulabili con i premi previsti per le colture foraggere.

- Per tutte le aziende zootecniche:
 - o è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera non inferiore a 0,8;
 - o è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
 - superficie minima foraggiera non inferiore a 5 ettari, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna;
 - consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui alla norme regionali attuative delle "Disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 834/07 esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto zootecnico" e successive modificazioni.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione 2 "Agricoltura biologica" (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", sia con la Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/03, al momento non esiste alcuna sovrapposizione tranne il ristoppio che verrà preventivamente evitato. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 69 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento, o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni, attraverso un controllo preventivo di non duplicazione dei premi per le aziende di agricoltori soci di OP, in applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta).

AZIONE 3 – RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FERTILITÀ NATURALE DEI TERRENI DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO

Nell'area della piana del Fucino si è consolidata una realtà produttiva caratterizzata da un elevato livello di specializzazione e di intensificazione colturale nel quale si ravvisa l'esigenza di

ridurre e o mitigare l'impatto delle pratiche agronomiche sulle risorse naturali (suolo e risorse idriche) e sulla salubrità delle derrate alimentari prodotte.

L'Azione 3 è stata appositamente studiata per l'area B2 del PSR 2007-2013 della regione Abruzzo, i cui terreni derivano dal prosciugamento dell'omonimo lago che si è verificato alla fine dell'800, e successivamente i suoli sono stati utilizzati in funzione di un'agricoltura intensiva che sempre più si è specializzata nella produzione di ortaggi. Tale specializzazione ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed una semplificazione degli ordinamenti colturali. Si tratta quindi di diversificare la destinazione d'uso di suoli per ridare un equilibrio ecocompatibile delle coltivazioni ed in particolare il miglioramento del suolo con un ripristino della sostanza organica, una riduzione degli input chimici e di concimi di sintesi.

Con quest'azione la Regione Abruzzo intende promuovere l'introduzione e la modifica degli ordinamenti colturali e limitazioni sull'uso delle risorse idriche, dei concimi e dei mezzi tecnici nelle fasi produttive.

Obiettivi operativi

Le aziende che aderiscono all'Azione 3 sono tenute, oltre che al rispetto delle CGO e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) i requisiti minimi per l'impegno di fertilizzanti e di fitofarmaci, ad adottare un piano di colturale che prevede nell'arco del quinquennio la presenza almeno di una specie cerealicola o foraggera, od altre coltivazioni migliorative del contenuto di sostanze organica e che portano ad un minor fabbisogno idrico e di sostanze chimiche. L'azienda deve inoltre rinunciare a coltivazioni intercalari dopo le colture migliorative.

Descrizione dell'Azione

Gli impegni sono:

1. obbligo del rispetto di tutte le specifiche indicazioni tecniche previste per l'Azione 1 "Agricoltura integrata" della presente Misura.

Oltre tali impegni le aziende che aderiscono a tale Azione devono rispettare i seguenti ulteriori impegni:

2. variare annualmente l'utilizzo degli appezzamenti alternando le colture ortive con cereali e foraggere migliorative (leguminose) rinunciando alle coltivazioni intercalari e stagionali;
3. limitare l'uso dell'acqua per irrigazione con uno specifico programma di turni e volumi irrigui secondo le esigenze stagionali, secondo le indicazioni riportati nei DPI.
4. Concimazioni organiche che apportino almeno il 50% dei fabbisogni nutritivi delle colture.

Localizzazione

L'Azione 3 può essere adottata solo ed esclusivamente ai terreni dell'area B2 del PSR 2007-2013, facente parte della piana del fucino così come individuati dalla cartografia che verrà allegata al dispositivo attuativo (alveo dell'antico lago).

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole singole o associate (ai sensi del codice civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale. I criteri di selezione dei beneficiari, che tra l'altro terranno conto degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche degli stessi beneficiari, verranno dettagliate con le disposizioni attuative della presente misura.

Condizioni di ammissibilità

Per questa azione vengono riconosciute le sole superfici indicate nei documenti tecnici allegati ai dispositivi attuativi della misura.

Con le disposizioni attuative della misura saranno stabilite le superfici minime per poter aderire all'azione. Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura.

Entità ed intensità dell'aiuto

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione.

L'entità massima di indennizzo annuale è fissata a 450 euro/ettaro. Tale aiuto non è cumulabile con le altre azioni della presente Misura.

AZIONE 4 – SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI A PASCOLO

In Abruzzo i prati polifiti permanenti e i prati-pascoli assumono una grande importanza, sia dal punto di vista territoriale (rappresentano circa il 20% della SAU regionale) che ambientale, se si considera la loro azione positiva nei confronti dell'erosione dei terreni, della conservazione e dell'accumulo di sostanza organica nei suoli, della riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti minerali, del miglioramento della struttura e della fertilità fisica dei suoli, ecc. I pascoli costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale abruzzese.

Con quest'azione la Regione Abruzzo intende promuovere l'adozione di particolari tecniche di gestione di pascoli esaltandone la qualità e la stabilità ecologico/produttiva e la funzione di conservazione del territorio, anche favorendo la qualità delle produzioni zootecniche e il benessere degli animali.

Attraverso il sostegno a quest'azione si perseguono finalità multiple, quali il contrasto al declino della biodiversità ed ai cambiamenti climatici.

Pertanto, con la sua attivazione la Regione, in risposta alle nuove sfide introdotte dall'Health Check, intende consolidare il contributo alla tutela della biodiversità che il pascolamento delle praterie montane realizza attraverso il mantenimento di un agro-ecosistema tanto importante quanto delicato. Il sostegno è finalizzato a compensare tecniche e modalità di gestione dei pascoli e dei prati pascoli più stringenti rispetto alle pertinenti prescrizioni della condizionalità.

Obiettivi operativi

Gli ambienti a pascolo svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento di numerose specie della flora spontanea e fauna selvatica che soltanto in questi agro-ecosistemi trovano ambienti ed elementi trofici indispensabili per la propria sopravvivenza. La gestione dei manti erbosi attraverso il regolare e controllato pascolamento, rappresenta la forma più adeguata e sostenibile di mantenimento di questi delicati habitat, che lasciati a se stessi rapidamente degradano.

È stata, infatti, proprio la pastorizia estensiva transumante che ha permesso nel corso dei millenni di consegnare intatta questo importante e delicato agroecosistema parte essenziale della preziosa dotazione ambientale delle montagne abruzzesi.

L'abbandono delle attività pastorali nelle aree più difficili della regione comporta significativi risvolti di carattere ambientale, oltre alle pesanti ricadute sociali ed economiche.

In primis determina il degrado e la rapida scomparsa delle praterie appenniniche, che se non pascolate vengono sostituite da arbusteti e bosco, con le pesanti conseguenze ambientali che l'ablazione di questo agro-ecosistema primario determina sulla importante connotazione ambientale della regione Abruzzo. Aumenta poi il rischio di dissesto idrogeologico e di incendio boschivo.

La scomparsa della pastorizia comporta anche la sottrazione di parte delle prede ai carnivori selvatici, che sempre più spesso sconfinano dalle aree protette alla ricerca di cibo. Orsi, lupi e altri carnivori scompaiono dalle montagne di pari passo con l'arretrare di questa pratica.

L'azione ha l'obiettivo di rinforzare la biodiversità nelle montagne d'Abruzzo attraverso una pratica del pascolo indirizzata e funzionale al mantenimento e all'aumento della biodiversità stessa, che realizzi cioè un carico di bestiame commisurato alla capacità trofica del pascolo, che non consenta l'uso di fitofarmaci e diserbanti, che preveda la turnazione delle stazioni di pastura con il supporto di un apposito piano di pascolamento che possa delineare anche gli interventi di miglioramento che si potrebbero rendere necessari.

Le aziende che aderiscono all'Azione 4, il cui obiettivo specifico è la difesa del territorio dal declino della biodiversità e dal dissesto idrogeologico, devono perseguire il mantenimento e lo sviluppo dei pascoli ed il recupero di territori montani abbandonati attraverso le seguenti operazioni:

- pascolare bestiame per non meno di 90 gg all'anno;
- mantenere il carico di bestiame tra 1.5 e 0.5 UB/ha
- non utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- realizzare una turnazione delle superfici di pastura;
- nelle stazioni indicate dal piano di pascolamento effettuare il controllo periodico della vegetazione infestante e arbustiva (compatibilmente con i vincoli dettati dalle eventuali norme di tutela ambientale) senza l'utilizzo di diserbanti ma esclusivamente con mezzi meccanici e/o fisici;
- manutenzione e controllo dei manufatti, in particolare la buona tenuta degli abbeveratoi;
- qualora il piano di pascolamento lo prescriva e ne individui le aree, mantenimento del cotico erboso attraverso operazioni di regimazione delle acque e/o spietramento.

Descrizione dell'azione

Con l'azione si intende compensare il beneficiario per l'effettuazione di pratiche di gestione, mantenimento e manutenzione delle praterie montane che superano gli obblighi di condizionalità e l'ordinaria gestione dei pascoli operando in modo da preservare questo fondamentale agro-ecosistema.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione si applica nelle aree D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o associati, che operano su terreni di proprietà, in affitto o appartenenti all'uso civico, con regolare titolo per l'intero periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità

- Pascolare almeno 10 UBA di bestiame (bovino, ovino, caprino, equino) per non meno di 90

giorni all'anno.

- Mantenere un carico bestiame compreso tra 0.5 e 1.5 UBA/ha, in aree di montagna con pascolo magro il rapporto inferiore può arrivare ad un minimo di 0.3.
- Divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici e diserbanti
- Redigere un piano di pascolamento quinquennale che indichi:
 - la turnazione del pascolamento per favorire il rinnovo;
 - ove consentito e qualora ritenuto necessario dal piano di pascolamento, limitatamente ad aree in questo indicate, il contenimento della flora infestante ed arbustiva (decespugliamento) con mezzi fisici e/o meccanici;
 - qualora ritenuto necessario dal piano di pascolamento e limitatamente alle aree in questo indicate, le eventuali operazioni di manutenzione del cotico erboso da effettuare, quali: regimazione delle acque superficiali per limitare i fenomeni erosivi, e spietramento.
 - la cura dei punti di abbeverata.

Entità ed intensità dell'aiuto

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione.

L'entità massima di indennizzo annuale per i pascoli è fissata a 200 euro / ettaro effettivamente pascolata, fino ad un massimo di 100 ettari.